

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

PARTE SPECIALE B
REATI SOCIETARI

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO) | 5 |
| 1.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni | 5 |
| 1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio | 7 |
| 1.3 Altri illeciti | 9 |
| 2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 13 |
| 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 14 |
| 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 15 |
| 5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI | 16 |

PREMESSA

L'articolo 25-ter, comma 1 del Dlgs. 231/01, inserito dall'articolo 3 del Dlgs. 61/02, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: *"...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..."* le sanzioni pecuniarie definite in forma editale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del Dlgs. 231/01, poiché:

- per alcuni reati è difficile configurare una condotta che possa essere rilevante in quanto: *"... commessi nell'interesse della società..."*;
- altre fattispecie sono "caricate" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti: in particolare, elencando quali soggetti attivi dei reati societari gli amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza, è ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) o perfino esclusa (per le ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

In aggiunta, l'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole sanzioni pecuniarie, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, taglia il campo alle sanzioni interdittive e alle misure cautelari ad esse associate.

L'articolo 25-ter del Dlgs. 231/01 prevede che: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie¹:*

- *per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;*
- *per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- *per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;²*
- *per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- *per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- *per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- *per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la*

1 - Ai sensi dell'articolo 39, comma 5 della Legge 262/05, Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

2 - Ai sensi dell'articolo 34, secondo comma della Legge 262/05, l'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- *per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- *per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- *per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- *per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- *per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- *per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- *per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile³, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- *per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

In relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà⁴; l'ente, poi, non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento⁵.

3 - Il reato è stato inserito alla lettera r), ai sensi dell'articolo 31, secondo comma della Legge 262/05

4 - Art. 26 comma 1 del Dlgs. 231/01

5 - Art. 26 comma 2 del Dlgs. 231/01

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

I reati societari così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

- le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- la tutela penale del capitale sociale e del patrimonio;
- altri illeciti.

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

1.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- **art. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali**

Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) con condotta tipica in gran parte coincidente, che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori della società.

Nella ipotesi contravvenzionale, la pena è dell'arresto fino a due anni; nella ipotesi delittuosa, occorre distinguere fra società quotate e non quotate: nel primo caso, la pena è da uno a quattro anni e si procede d'ufficio, nel secondo caso, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e per procedere occorre la querela della persona offesa (anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori).

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei a indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, o l'omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

A ciò si aggiunga che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In considerazione di ciò, sono state introdotte delle "soglie", al di sotto delle quali la punibilità è comunque esclusa:

- se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Da ultimo, occorre rammentare che la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della Società: si tratta pertanto di un reato proprio.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della elaborazione di dati, informazioni e stime destinati a confluire nel bilancio;
- della elaborazione del progetto di bilancio, delle attività successive e dell'approvazione finale del bilancio;
- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie⁶;
- della definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 2623 c.c. Falso in prospetto⁷.**

Il reato in oggetto, ora descritto nell'articolo 173 bis, comma 1, del Dlgs. 58/98 (mentre l'art. 2623 cod. civ. è stato espressamente abrogato), risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i "prospetti" e i "documenti", da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il Dlgs. 231/01: pertanto al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per la Società, in quanto non soggetta alla disciplina del Dlgs. n. 58/98.

Tale fattispecie, a titolo informativo, punisce la condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con la consapevolezza e l'intenzione di ingannarli e con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La disposizione è simile al modello delle false comunicazioni sociali, con una ipotesi contravvenzionale nel caso in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, punito con l'arresto fino ad un anno (comma I) ed una ipotesi delittuosa nel caso in cui il danno si verifichi, punita con la reclusione da uno a tre anni (comma II).

E' pertanto previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

A differenza delle fattispecie di false comunicazioni sociali, tale norma è strutturata come reato comune: può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

6 - Si pensi alle ipotesi di falsità nella relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482-bis; nella relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies c.c.); alle situazioni patrimoniali richieste nei progetti di fusione o scissione previsti dagli articoli 2501-ter e 2506-bis, anche se in questo ultimo caso la dottrina non è concorde.

7 - L'articolo 2623 è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Si precisa che in ogni caso, al momento dell'adozione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, in quanto tale reato è stato esplicitamente abrogato, senza alcun rinvio all'articolo 173-bis del Dlgs. 58/98.

- **art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.**

La fattispecie si concreta nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società da parte dei responsabili della revisione; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno, nel caso in cui non vi sia danno per i destinatari delle comunicazioni, mentre la sanzione è più grave, reclusione da uno a quattro anni, se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale agli stessi.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato⁸.

E' previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società, in quanto reato proprio della società di revisione, e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- **art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.**

La condotta si integra nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche simulatamente, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale

8 - L'ipotesi di concorso nel reato proprio dei revisori o della società di revisione è di limitata rilevanza pratica. La condotta più tipica è assorbita dal reato di impedito controllo (art. 2625); quando anche i revisori avessero consapevolezza della falsità delle proprie relazioni, a carico della società sarebbe più facilmente ascrivibile, rispetto alla prova del concorso in reato di cui sopra, il reato di false comunicazioni sociali – già esaminato e considerato come rilevante – poiché l'interesse potenziale consiste proprio nel non fare rilevare eventuali eccezioni o opinioni altrimenti avverse nella relazione dei revisori.

D'altra parte lo stesso legislatore, con riferimento ai soli soggetti emittenti quotati, ha meglio qualificato la condotta eventualmente tipica dei soggetti apicali della società nei confronti della società di revisione, introducendo il reato di corruzione dei revisori, così disciplinato:

Art. 174-ter (Corruzione dei revisori)

1. *Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.*

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità*

Tale reato non è un reato presupposto del Dlgs. 231/01 e in ogni caso non sarebbe applicabile alla Società, in quanto non si tratta di emittente quotato.

sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della Società; tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.**

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno e la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.**

Questa disposizione punisce, nel caso di specie, l'acquisto o la sottoscrizione di quote sociali fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno; stessa pena per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori della Società in relazione alle quote della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle quote della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società⁹ e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

• **art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.**

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure

9 - Con riferimento alle quote proprie, vige il divieto assoluto nel caso di società a responsabilità limitata previsto dall'articolo 2474 c.c.; poiché i soci sono pure società a responsabilità limitata, il divieto si può applicare anche nel senso di acquisto indiretto, da parte della controllata, stante l'utilizzo della locuzione *in nessun caso* prevista dal reato in esame.

astrattamente realizzabili nell'ambito della Società¹⁰ e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.**

Il reato si integra attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

1.3 Altri illeciti

- **art. 2625 c.c. Impedito controllo¹¹.**

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione; è prevista come pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un

10 - In quanto la società non ha titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e non una banca o altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF.

11 - Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, con la procedibilità a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale e con i Soci.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.**

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da "chiunque": è pertanto strutturato come "reato comune".

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- delle attività di preparazione delle riunioni assembleari, dello svolgimento delle assemblee.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 2637 c.c. Aggiotaggio.**

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della comunicazione al pubblico delle notizie circa i fatti della sfera di attività aziendale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si noti che per i reati descritti, il legislatore (art. 2639) equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società¹² e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

12 - In quanto la società non è soggetta a vigilanza di alcuna autorità specifica.

2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “B” del Modello, le seguenti:

REF MACRO ATTIVITÀ SENSIBILE

| | |
|------|--|
| 1SOC | Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio. |
| 2SOC | Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio. |
| 3SOC | Gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio sindacale e con i Soci. |
| 4SOC | Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento delle assemblee. |
| 6SOC | Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie. |
| 7SOC | Comunicazione al pubblico delle notizie circa i fatti della sfera di attività aziendale. |
| 8SOC | Definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile. |

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, necessarie per consentire ai soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare la massima collaborazione con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e i Soci, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-ter del Dlgs. 231/01);
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote sociali per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole attraverso il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società.

5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV.

A. Con riferimento all'elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio:

1. gli aggiornamenti e le modifiche al piano dei conti e alle causali contabili sono preventivamente valutate dal responsabile amministrazione e contabilità (RAC) in coerenza con il piano dei conti della società e del Gruppo;
2. il RAC ha la responsabilità di monitorare ogni trimestre l'accuratezza e le modifiche (inserimenti, modifiche, cancellazioni) effettuate al piano dei conti e alle causali contabili;
3. il RAC autorizza la chiusura e riapertura dei periodi contabili;
4. il processo di chiusura contabile è supervisionato dal RAC, attraverso l'utilizzo di una *checklist* di chiusura contabile, la quale riepiloga le attività necessarie nella corretta sequenza, i momenti di controllo ed assegna le responsabilità agli addetti;
5. le evidenze delle attività di verifica e controllo effettuati sono rese disponibili al RAC ed archiviate in appositi raccoglitori classificati per conto del bilancio di verifica (a titolo esemplificativo e non esaustivo si richiede sia archiviata e referenziata alle registrazioni contabili la documentazione comprovante: l'avvenuta esecuzione delle riconciliazioni bancarie e delle attività di quadratura dei saldi bancari con i saldi di contabilità; l'avvenuta quadratura dei valori relativi al *payroll* prodotti dal sistema paghe e contributi con quanto registrato in contabilità generale; i calcoli a supporto delle stime per le scritture di rettifica ed integrazione; l'esecuzione dell'inventario dei beni ammortizzabili, in particolare del parco mezzi; l'esecuzione dell'inventario dei ricambi e del materiale di magazzino; l'abbinamento dei pagamenti con le relative autorizzazioni; per ogni pagamento l'abbinamento pagamento-fattura-ordine-bolla di consegna\rapporto di avvenuta prestazione-autorizzazione al pagamento; la quadratura tra registri iva e contabilità generale; la sequenzialità dei protocolli IVA; la registrazione degli incassi e dei versamenti relativi ai diritti di affissione e pubblicità; ordini e contratti a supporto di ratei e risconti attivi e passivi, fatture da ricevere ed emettere ecc...);
6. Il RAC approva, ad evidenza finale del suo controllo, la *checklist* di cui sopra;
7. con riferimento al bilancio consolidato (nei casi in cui si dovesse rendere necessaria la sua compilazione), il RAC predispone la comunicazione da inviare a tutte le società controllate, rientranti nel perimetro di consolidamento, con allegato il calendario di chiusura contabile e il riepilogo della documentazione da inviare alla società controllante ai fini della procedura di consolidamento;
8. con riferimento al bilancio consolidato (nei casi in cui si dovesse rendere necessaria la sua compilazione), il processo di chiusura contabile è supervisionato dal RAC, anche attraverso l'utilizzo di una *checklist* del processo di consolidamento, la quale riepiloga le attività necessarie nella corretta sequenza, i momenti di controllo ed assegna le responsabilità agli addetti.

B. Con riferimento all'elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio:

1. il Direttore Generale approva il bilancio di verifica, corredato degli effetti delle scritture di rettifica ed integrazione registrate e verificate precedentemente dal RAC;

2. con riferimento al bilancio consolidato (nei casi in cui si dovesse rendere necessaria la sua compilazione), il RAC verifica l'avvenuta riconciliazione dei saldi infra-gruppo e la completezza dell'aggregato di consolidamento e procede alla predisposizione delle scritture di consolidamento, confermando la completezza e l'accuratezza del processo di consolidamento attraverso la riconciliazione del patrimonio netto della controllante e consolidato;
3. la responsabilità per la verifica della correttezza e congruenza della bozza del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è assegnata al RAC.

C. Con riferimento alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio sindacale e con i Soci:

1. la responsabilità della gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale e con i Soci è assegnata al RAC;
2. la gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale è supervisionata dal Direttore Generale al quale il RAC invia preventivamente tutte le richieste di informazioni ricevute dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale;
3. le richieste ricevute dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale sono riepilogate, con indicazione delle date di richiesta, di evasione attesa e di effettiva evasione, in un documento di controllo mantenuto dal Direttore Generale;
4. l'adeguata evasione delle richieste di cui sopra è monitorata dal Direttore Generale con la collaborazione dell'ufficio AA.GG.LL e dal RAC;
5. le richieste di accesso alle informazioni da parte dei Soci sono inoltrate direttamente dal Direttore Generale che le espleta con il supporto dell'AA.GG.LL.

D. Con riferimento alle attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e preparazione delle assemblee:

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione preventiva della documentazione connessa con l'ordine del giorno dell'evento societario, assicurando che la documentazione sia fornita in maniera completa, adeguata e con il necessario anticipo;
2. L'ufficio AA.GG.LL. supporta operativamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella raccolta della documentazione e nell'inoltro ai consiglieri e ai soci.

E. Con riferimento alla collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie:

1. tutte le proposte di operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità ai requisiti statuari e alle prescrizioni del codice civile e delle normative applicabili al settore;
2. la responsabilità per la verifica della correttezza e congruenza delle situazioni patrimoniali o in genere per le informazioni a corredo delle relazioni eventualmente necessarie per operazioni straordinarie è assegnata al Direttore Generale, che per lo svolgimento delle attività operative connesse è supportato dal RAC.

F. Con riferimento alla comunicazione al pubblico delle notizie circa i fatti della sfera di attività aziendale:

1. i comunicati stampa che riguardano i fatti della sfera di attività aziendale potenzialmente idonei ad avere un effetto sul valore della Società sono effettuati a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro soggetto delegato.

G. Con riferimento alla definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile:

1. le forme di remunerazione variabile sono proposte dal Direttore Generale ed approvate dal Consiglio di Amministrazione;
2. al termine del periodo, il RAC verifica l'accuratezza degli eventuali dati di natura quantitativa, contabile ed extra contabile, a supporto del calcolo della remunerazione variabile.